

N. R.G. 2641/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio civile di II grado iscritto al n. R.G. 2641/2019 promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, in via [REDACTED]

ATTRICE APPELLANTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA APPELLATA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

CONVENUTO APPELLATO NON COSTITUITO IN GIUDIZIO  
per la parziale riforma

della sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa n. 52/2019 pubblicata in data 11.03.2019, pronunciata a definizione del giudizio di prime cure iscritto al n. R.G. 917/2017.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bassano del Grappa

[REDACTED] e [REDACTED]

Il giudizio veniva iscritto al n. R.G. 917/2017.

1.1. Veniva dedotto in atto di citazione che l'attrice era rimasta vittima di un sinistro stradale, occorso in Bassano del Grappa in data [REDACTED] ed addebitabile interamente alla responsabilità di [REDACTED] che, alla guida della propria autovettura, aveva tamponato l'attrice, in sella alla propria bicicletta.

1.2. [REDACTED] chiedeva pertanto di vedere ristorati i danni risentiti in conseguenza del sinistro, cioè a dire il danno non patrimoniale, quantificato in complessivi € 42.900,75, ed il danno patrimoniale, quantificato in complessivi € 2.974,00 (per danneggiamento della bicicletta, viaggi, concerto "Editors", orologio, vestito, visita medico legale: così alla pag. 13 dell'atto di citazione di primo grado), dando atto del fatto che l'Assicurazione aveva già integralmente risarcito tutte le spese mediche (atto di citazione di primo grado, pag. 12)

L'attrice dava al contempo atto di aver già percepito:

- la somma di € 5.673,61, corrisposta [REDACTED], e la somma di € 10.482,00 corrisposta dall'Assicurazione, e dunque l'importo complessivo di € 16.155,61 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale;
- la somma di € 200,00 corrisposta dall'Assicurazione a titolo di ristoro del danno patrimoniale disceso dal danneggiamento della bicicletta.

1.3. Tenuto conto di tali importi, l'attrice chiedeva in conclusione la condanna dei convenuti al pagamento a titolo di risarcimento del danno del residuo importo di € 29.519,14, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, ed oltre "*le competenze legali dovute per l'assistenza nella fase stragiudiziale della presente controversia*" (atto di citazione di primo grado, pag. 14).

2. [REDACTED] si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace.

2.1. Senza contestare nell'*an* la pretesa dell'attrice, l'Assicurazione contestava il *quantum* della richiesta risarcitoria, rilevando che la complessiva somma di € 30.000,00 già corrisposta a [REDACTED] prima dell'instaurazione del giudizio risultava soddisfacente dei danni dalla stessa risentiti.

3. Si costituiva parimenti in giudizio [REDACTED] che, non contestando nell'*an* la domanda dell'attrice, si limitava ad avanzare domanda di manleva nei confronti dell'Assicurazione.

4. All'udienza del 27.10.2017 l'attrice riduceva la propria domanda entro i limiti di competenza del Giudice di Pace.

4.1. Previo deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., il giudice disponeva procedersi a

consulenza tecnica medico legale, nominando all'uopo CTU il dr. [REDACTED]. All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza del 27.07.2018 il giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice la quale tuttavia all'udienza del 12.10.2018, fissata per l'assunzione della prova, rinunciava alla stessa.

4.2. Trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.11.2018, il Giudice di Pace definiva il giudizio con sentenza n. 52/2019 pubblicata in data 11.03.2019 nella quale, quantificati nell'importo di € 38.673,64 "*i danni subiti dall'attrice nonché le spese sostenute*", condannava i convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi sino al saldo, condannando al contempo [REDACTED] a rifondere all'attrice le spese di lite, quantificate in € 3.620,85 oltre accessori di legge, nonché a corrispondere l'ulteriore somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge, "*per spese stragiudiziali*".

\*

5. [REDACTED] appellava la predetta sentenza promuovendo il giudizio in scrutinio, iscritto in data 16.04.2019 al n. R.G. 2641/2019 ed affidato ai motivi di impugnazione che ci si appresta a prendere in esame.

L'appellante proponeva altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata: istanza che il giudice dichiarava inammissibile con ordinanza del 30.04.2019.

5.1. [REDACTED] si costituiva in giudizio, insistendo per il parziale rigetto dell'appello e per la conseguente, parziale riforma della sentenza gravata (riconosciuta come erronea quanto alla statuizione in punto di danno patrimoniale per spese mediche).

5.2. Non si costituiva per contro in giudizio [REDACTED] che veniva dichiarato contumace nel corso dell'udienza del 24.09.2019.

5.3. Alla predetta udienza del 24.09.2019 le parti chiedevano la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. o, in via gradata, di precisazione delle conclusioni.

5.4. All'udienza del 4.02.2020, all'uopo fissata dal giudice, le parti precisavano infine le conclusioni.

[REDACTED] concludeva chiedendo "*in via principale: 1. Rigettarsi le domande svolte da [REDACTED] in primo grado, almeno per come formulate e limitarsi l'accoglimento delle stesse in conformità alle risultanze di causa, con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non dovuta, in particolare come dedotto nel presente atto di appello. 2. Condannarsi [REDACTED] a restituire a [REDACTED] quanto, all'esito dell'appello, risultasse indebitamente pagato in adempimento*

della sentenza di primo grado (pari ad euro 10.300,00 Diecimilatrecento/00) oltre interessi dal pagamento al rimborso”.

██████████ così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: Rigettando parzialmente l’appello proposto da ██████████ 1. confermare la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa in ordine al riconoscimento del danno morale subito da parte della signora ██████████ nella somma liquidata di € 6.865,87 e confermare anche il riconoscimento della personalizzazione del danno operata in sentenza nella somma liquidata di € 4.000,00; confermare la sentenza in ordine alla liquidazione della somma di € 732,00 per spese per la consulenza medico legale in fase stragiudiziale; confermare la sentenza in ordine alla liquidazione in via equitativa effettuata dal Giudice di Pace del danno materiale in € 1.993,00; confermare la sentenza in ordine al riconoscimento delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale liquidate in € 1.000,00 oltre il 15% per spese generali ed accessori se dovuti, come per legge; confermare la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite di primo grado nella misura di complessivi € 3.620,85 di cui € 285,85 per spese non imponibili, oltre il 15% per spese generali ed accessori, se dovuti, come per legge; confermare, qualora ██████████ ritenga le spese di CTU assorbite al punto F)-G) dell’appello, la condanna della convenuta alla refusione delle spese di CTU sostenute dall’attrice; Accogliendo parzialmente l’appello proposto da ██████████ riformare la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa in relazione alla liquidazione delle spese mediche sostenute e sostenende in quanto decisione palesemente ultra petitem”.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alla parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\* \* \*

6. Nel motivo di gravame sub A), ██████████ censura la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha riconosciuto in favore di ██████████ l’importo di € 6.865,87 a titolo di ristoro del danno morale, nonché l’importo di € 4.000,00 a titolo di c.d. personalizzazione del danno biologico ex art. 139, D. Lgs. n. 209/2005.

A dire dell’appellante, non sussisterebbero nel caso di specie i presupposti per addivenire alla liquidazione del danno morale, né al riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico: liquidazione e riconoscimento che, per altro, il Giudice di Pace avrebbe operato duplicando le poste di preteso danno e violando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Il motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

6.1. Costituisce approdo interpretativo consolidato il principio per il quale *“in tema di risarcimento dei danni, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico”*, sì che *“il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”* (così, *ex multis*, Tribunale Trieste, 16/10/2019).

Rileva a tal riguardo la giurisprudenza di legittimità che anche con riguardo alle lesioni di lieve entità conseguenti a sinistro stradale non è possibile escludere per così dire *de plano* il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria: ché, a ragionar diversamente, *“si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato”* (Cass. civ. n. 339/2016).

Entro il sistema c.d. tabellare della liquidazione del danno non patrimoniale (il riferimento è, all'evidenza, alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano) il danno morale (inteso come dolore o sofferenza soggettiva discendenti dalla lesione all'integrità psico-fisica) è in effetti ponderato quale componente del danno non patrimoniale, liquidato in via onnicomprensiva sulla scorta del valore attribuito al punto di invalidità. Una simile ponderazione non si rinviene, per contro, nella tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra uno e nove punti di invalidità, di cui al quarto comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni: disposizione, quest'ultima, che al comma terzo rimette tuttavia al giudice la decisione di aumentare *“fino al venti per cento”* il *“risarcimento del danno calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4”*, sulla scorta di un *“equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”*, qualora la menomazione abbia inciso *“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”* o abbia *“causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”*.

Posto, dunque, che anche in caso menomazione micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale in aggiunta al danno biologico, è come detto il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione di *“tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi”*, fermo restando che la prova può essere offerta *“anche mediante lo strumento delle presunzioni”* (così sempre Cass. civ. n. 339/2016

*cit.*).

6.2. Tanto premesso e tornando ora al caso in scrutinio, il Giudice di Pace ha quantificato nella misura del 9% la compromissione permanente dell'integrità psico-fisica risentita da [REDACTED] in conseguenza del sinistro, quantificando poi in complessivi 176 giorni il periodo di invalidità temporanea (5 giorni al 100%; 60 giorni al 75%; 50 giorni al 50%; 61 giorni al 25%), giungendo così a quantificare in € 15.368,70 il danno biologico c.d. permanente ed in € 4.248,07 il danno biologico c.d. temporaneo.

Il giudice di prime cure ha pertanto quantificato in complessivi € 19.616,77 il danno biologico risentito dall'attrice, con statuizione che non è stata oggetto di gravame e sulla quale è dunque sceso il giudicato.

6.3. Il giudice di prime cure ha quindi liquidato in favore dell'attrice il danno morale, nella misura del 35% del danno biologico come sopra quantificato, riconoscendo così alla danneggiata l'ulteriore importo di € 6.865,87.

6.4. Ebbene, ritiene questo giudice che, avendo riguardo al tipo di lesione subita dalla danneggiata ed alle conseguenze che essa ha cagionato in termini di sofferenza e patimento, sussistano i presupposti per addivenire alla liquidazione del c.d. danno morale in favore di [REDACTED]

Se, in effetti, i postumi permanenti risentiti dall'odierna appellata collocano il sinistro che ci occupa entro l'area delle menomazioni c.d. micropermanenti, non va tuttavia omissis di considerare che secondo le risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di prime cure la [REDACTED] ha patito in conseguenza del sinistro un trauma cranico commotivo, la frattura distale della clavicola destra, un politrauma dentario, contusioni al capo, alla scapola destra ed alle ginocchia e una ferita lacero contusa al cuoio capelluto. Essa è stata dunque sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi della frattura della clavicola nell'agosto del 2015, mantenendo flangia metallica sino al dicembre del medesimo anno; ha portato un tutore alla spalla destra per 30 giorni; ha effettuato una pluralità di visite e terapie; ha affrontato, infine, il trattamento del politraumatismo dentario: il tutto patendo, secondo l'accertamento del CTU, una sofferenza di livello elevato per un mese e di livello medio per la restante durata della malattia (pari a ben 146 giorni), all'esito della quale è rimasto a suo carico un livello di sofferenza, nei postumi permanenti, di livello medio-lieve.

L'accertamento peritale ha dunque comportato l'acquisizione in giudizio di elementi oggettivi sufficienti a far ritenere integrata (anche in via presuntiva) la prova della sussistenza nel caso in scrutinio di una menomazione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, co. 3 del D. Lgs. n. 209/2005;

ha cagionato alla danneggiata (soprattutto nel corso della malattia, ma anche nei postumi permanenti) una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

Deve andare dunque esente da censura la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha per l'appunto riconosciuto alla danneggiata la liquidazione del c.d. danno morale, in ragione della sofferenza che essa ha risentito.

6.5. La sentenza va tuttavia riformata nella parte in cui ha quantificato il c.d. danno morale nella misura del 35% del danno biologico complessivamente liquidato.

A norma dell'art. 139, co. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 il risarcimento del danno calcolato secondo le previsioni di cui al comma quarto dell'art. 139 medesimo può essere in effetti aumentato (anche per il ristoro della peculiare sofferenza cagionata dalla menomazione) *“fino al 20 per cento”*. E' dunque errata la statuizione del Giudice di Pace, che ha manifestamente (e senza alcuna motivazione) disatteso il limite posto dalla norma.

D'altro canto, se l'aumento del 20% è l'aumento massimo liquidabile a norma dell'art.139, co. 3 del Codice delle Assicurazioni, deve intendersi che esso possa essere riconosciuto soltanto nel caso in cui gli atti di causa provino la rilevanza eccezionale e straordinaria delle conseguenze discese dalla menomazione, in termini di sofferenza e patimenti interiori.

Così non è nel caso di specie, nel quale l'intensità della sofferenza patita dalla danneggiata può essere desunta esclusivamente dal contenuto della relazione medico-legale: contenuto che se da un lato, come ora rilevato, consente di valorizzare a fini risarcitori la sofferenza, dall'altro lato (in carenza di allegazione e prova da parte dell'appellata di ulteriori elementi e circostanze, atti a confermare la straordinarietà di tale sofferenza) conduce questo giudice a quantificare in € 1.961,68 in moneta attuale (e pertanto nella misura del 10% del danno biologico complessivamente accertato dal giudice di prime cure) il risarcimento da riconoscere a ██████████ ai sensi dell'art. 139, co. 3 del D. Lgs. n. 209/2005, a titolo di ristoro del danno morale.

6.6. Il Giudice di Pace, dopo aver riconosciuto come detto il c.d. danno morale, quantificato nella misura del 35%, ha altresì *“riconosciuto (...) un aumento ex art. 139 CdA così come accertato dal ctu”*, quantificandolo in € 4.000,00.

La statuizione va riformata.

6.7. Pacificamente, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute *“la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (...) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e*

*non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegare e provare dal danneggiato)”, laddove, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. civ. n. 5865/2021).*

Lo stesso art. 139, co. 3 del Codice delle Assicurazioni, del resto, prevede la possibilità di aumentare il risarcimento del danno accordato in applicazione delle tabelle di cui al comma quarto, laddove la menomazione abbia inciso in maniera “*rilevante*” su aspetti dinamico-relazionali “*specifici*” e “*personali*”, nonché “*documentati e obiettivamente accertati*”, così confermando che alla c.d. personalizzazione del danno biologico può addivenirsi soltanto laddove sia necessario ristorare un peculiare pregiudizio disceso dalla menomazione dell’integrità psico-fisica: pregiudizio che deve essere oggettivamente comprovato, nonché specificamente riferito al danneggiato, siccome differente dal pregiudizio ordinariamente risentito da qualsivoglia ulteriore danneggiato che sia rimasto vittima della medesima menomazione.

E’ noto, del resto, che può trovare ristoro, mediante lo strumento del c.d. appesantimento del valore monetario del punto di invalidità, anche la c.d. cenestesi lavorativa, intesa quale maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal danneggiato nello svolgimento dell’attività lavorativa, che non incida sul reddito della persona offesa e che si risolva in una (mera) compromissione biologica dell’essenza dell’individuo (Cass. civ. n. 17411/2019).

6.8. Ebbene, nel caso di specie è ben vero che il CTU ha proposto una non meglio precisata personalizzazione del danno ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, dando conto del fatto che [REDACTED] nello svolgimento della sua attività lavorativa di segretaria, dovrebbe incontrare “*difficoltà in mansioni con ripetuto o prolungato impegno dell’arto superiore destro*”.

Posto che in una simile affermazione (diversamente da quanto opinato dall’appellata in comparsa conclusionale) non si può ravvisare in alcun modo l’accertamento di una compromissione della capacità lavorativa della danneggiata, in ogni caso va qui rilevato che [REDACTED] nulla ha allegato (né offerto di provare) in giudizio in ordine alla propria attività lavorativa, né in ordine al maggiore affaticamento riscontrato nel suo svolgimento dopo il sinistro per cui è causa.

Al contempo, l’odierna appellata nulla ha allegato (né offerto di provare) in ordine alla specifica (nei termini sopra detti) incidenza della menomazione che ci occupa sulla sua vita.

Ne discende che, in riforma della sentenza gravata, alcuna personalizzazione del danno biologico (né alcun appesantimento del valore del punto di invalidità per cenestesi lavorativa) può

essere riconosciuta a [REDACTED] in relazione al sinistro per cui è causa.

\*

7. Nel motivo di impugnazione sub B), [REDACTED] lamenta l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui ha quantificato in € 2.466,00 le spese mediche sostenute dalla [REDACTED] nonché nell'importo "forfettario" di € 7.000,00 le spese mediche odontoiatriche pure sostenute dall'appellata, così quantificando in complessivi € 9.466,00 il danno patrimoniale risentito dalla danneggiata, per l'appunto, in ragione degli esborsi sostenuti per spese mediche.

A dire dell'appellante, la statuizione sarebbe erronea, giacché il Giudice di prime cure avrebbe statuito in punto di spese mediche senza tenere conto del fatto che [REDACTED] non aveva affatto chiesto la condanna dei convenuti al ristoro del danno patrimoniale risentito per far fronte a tali spese, dichiarate come già interamente rificate dall'Assicurazione.

Il motivo è fondato.

7.1. Pacificamente, le spese mediche (anche odontoiatriche) sostenute da [REDACTED] in conseguenza del sinistro per cui è causa sono stata integralmente rificate dall'Assicurazione prima della promozione del presente giudizio.

Tanto è stato espressamente confermato dalla [REDACTED] già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, nel quale essa non ha in effetti svolto alcuna domanda volta al ristoro del danno patrimoniale compendiato dagli esborsi sostenuti per spese mediche. Coerentemente, l'odierna appellata ha per così dire aderito al motivo di appello in esame, riconoscendo l'erroneità, sul punto, della sentenza gravata.

7.2. Posto, dunque, che il giudice di prime cure deve dirsi incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo esso pronunciato oltre i limiti delle domande poste dall'attrice [REDACTED], la sentenza gravata va riformata, nella parte in cui ha annoverato, nell'ambito del danno patrimoniale (ancora) da rifondere alla danneggiata, il predetto importo di € 9.466,00.

7.3. [REDACTED] ha poi impugnato la sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui ha liquidato a [REDACTED] l'ulteriore importo di € 732,00 (pari, secondo le allegazioni della danneggiata, alle spese di consulenza tecnica di parte).

Secondo l'appellante, l'importo non sarebbe dovuto, difettando in atti la prova del suo pagamento da parte della [REDACTED].

La censura coglie nel segno.

7.4. Secondo costante giurisprudenza, le spese di consulenza tecnica di parte (che ha natura di

allegazione difensiva tecnica) rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rifondere dalla controparte soccombente, fermo restando che il giudice può avvalersi, ai sensi dell'articolo 92, co. 1 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

Per giurisprudenza parimenti consolidata, la rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte (laddove ne ricorrano i presupposti a mente dell'art. 92 c.p.c.), se non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, presuppone tuttavia *“la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione”* (Cass. civ. n. 4357/2003).

7.5. Ebbene, [REDACTED] ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 732,00, a titolo di rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte.

Pacificamente, la consulenza tecnica di parte è stata redatta dal dr. [REDACTED] in data 04.04.2016 (doc. 36 [REDACTED], fascicolo di primo grado). L'appellata, tuttavia, a sostegno della propria domanda di rifusione ha prodotto in giudizio sub doc. 37 esclusivamente la copia di una *“specifica”* a firma del dr. [REDACTED], essa stessa datata 04.04.2016 e recante la quantificazione del corrispettivo dovuto per la redazione della relazione medico-legale, pari ad € 732,00 (€ 600,00 oltre IVA).

[REDACTED], che non ha fornito la prova del pagamento dell'importo predetto, non ha dunque provato nemmeno l'effettività della spesa qui in esame, esposta con rinvio ad una mera nota pro forma e pertanto priva dell'oggettivo conforto di regolare fattura (Tribunale di Vicenza, Sez. II, 09.05.2016).

Ne discende che l'importo di € 732,00 non può essere oggetto di rifusione in favore dell'odierna appellata.

\*

8. Nel motivo di impugnazione sub C), [REDACTED] censura la sentenza gravata nella parte in cui ha quantificato *“in via equitativa in complessivi € 1993,00”* il danno *“materiale per la bicicletta, i mancati viaggi, l'orologio, il concerto ecc.”*.

Secondo l'appellante la sentenza di prime cure meriterebbe sul punto integrale riforma, avendo indebitamente liquidato in via equitativa un danno patrimoniale invero non provato dalla danneggiata.

Il motivo di impugnazione è fondato.

8.1. [REDACTED] ha allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado di aver risentito un danno patrimoniale (ulteriore rispetto a quello per spese mediche) quantificato in complessivi € 2.242,00, di cui: 1) € 235,00 per *“distruzione della bicicletta”*; 2) € 1.723,00 per spese

sostenute prima del sinistro in relazione a viaggi che avrebbero dovuto essere effettuati nel corso del 2015 e che, in seguito al sinistro, non sono stati effettuati; 3) € 20,00, per l'acquisto del biglietto di un concerto al quale non è stato possibile partecipare in conseguenza del sinistro; 4) € 180,00 per danneggiamento dell'orologio indossato al momento del sinistro; 5) € 84,00 per danneggiamento del vestito indossato al momento del sinistro.

Ebbene, non è stata fornita in giudizio la prova di alcuna delle voci di danno patrimoniale esposte dalla [REDACTED]

**8.2.** Principiando dal danno disceso dalla "distruzione della bicicletta", non è contestato il fatto che l'Assicurazione abbia già corrisposto all'appellata, per il ristoro del danno medesimo, l'importo di € 200,00 (atto di citazione di primo grado, pag. 13, con rinvio al doc. 75).

[REDACTED], ritenendo non soddisfacente l'importo ricevuto, chiede il pagamento dell'ulteriore importo di € 35,00, a tal fine allegando quale doc. 59 una sorta di preventivo del costo (pari ad € 235,00) di una "city bike donna 28 alluminio 21 velocità".

Il documento è del tutto privo di rilevanza probatoria, se solo si consideri che non v'è alcun riscontro in atti in ordine al valore effettivo della bicicletta "distrutta" in occasione del sinistro. La [REDACTED] in primo grado, aveva richiesto di essere ammessa a provare, per testimoni, di aver acquistato la bicicletta in data 9.06.2015 (e dunque pochi giorni prima del sinistro), pagando un prezzo pari ad € 235,00. Ammessa a provare per testimoni l'acquisto, essa ha tuttavia rinunciato alla prova. E giacché dell'acquisto che essa intendeva provare per testi non v'è in atti alcuna prova documentale, ne discende che è mancata in giudizio la prova del valore del velocipede *ante* sinistro: e tanto impedisce di liquidare all'odierna appellata, a titolo di rifusione del danno risentito per il danneggiamento della bicicletta, un qualsivoglia importo superiore a quello, pari ad € 200, già liquidato dall'Assicurazione.

**8.3.** Priva di qualsivoglia riscontro probatorio deve dirsi anche la richiesta di rifusione degli importi di € 180,00 e di € 84,00, esposti come dovuti a ristoro del danno patrimoniale risentito per il danneggiamento dell'orologio e del vestito.

A tal riguardo, sarà qui sufficiente rilevare che non v'è prova alcuna del fatto che [REDACTED] [REDACTED] indossasse, al momento del sinistro, l'orologio ed il vestito descritti in atti: circostanza, questa, che avrebbe potuto essere quanto meno confermata dai testimoni alla cui escussione, tuttavia, la [REDACTED] ha rinunciato.

Ne discende che alcun ristoro può esser riconosciuto all'appellata in ordine alla posta di (asserito) danno qui in esame.

8.4. Priva di riscontro probatorio è anche la domanda di rifusione dell'importo di € 20,00, in tesi pagato per l'acquisto del biglietto di un concerto al quale [REDACTED] avrebbe dovuto recarsi in data 28.11.2015.

La domanda dovrebbe dirsi fondata, secondo l'appellata, grazie alle risultanze del doc. 60, recante la riproduzione fotostatica di due biglietti di un concerto. Sennonché, i biglietti non sono nominativi e non v'è prova alcuna in ordine al soggetto che ha sostenuto l'esborso per il loro acquisto (esborso pari, per altro, ad € 34,50 per ciascun biglietto e che, per contro, è stato indicato in atti come pari ad € 20,00).

Tanto basta per rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata a tal riguardo da [REDACTED].

8.5. Venendo, infine, alla domanda di ristoro del danno patrimoniale in tesi risentito in forza dell'annullamento di viaggi, già programmati e pagati prima del sinistro, ritiene questo giudice che essa non meriti accoglimento.

[REDACTED] ha allegato di aver corrisposto ad un hotel la caparra relativa ad un soggiorno di due giorni al mare, programmato per il 10/12 agosto 2015 (doc. 61); di aver prenotato un volo di andata e ritorno per Barcellona, programmato per il 18/20 settembre 2015 (doc. 62); di aver prenotato un volo di andata e ritorno per Malaga, programmato per il 6/9 novembre 2015 (doc. 63); di aver infine organizzato (ed in parte pagato) un viaggio in Giappone, programmato per il periodo 15/29 agosto 2015 (docc. 64/70).

Ebbene, il pagamento degli esborsi indicati dall'appellata è soltanto in parte provato.

8.6. Non si rinviene in atti, segnatamente, alcuna prova del pagamento da parte di [REDACTED] degli importi indicati in relazione alle prenotazioni del viaggio in Giappone. Il pagamento dovrebbe in effetti dirsi provato, secondo l'appellata, sulla scorta della documentazione di cui ai docc. 64/70: documentazione che, tuttavia, non prova affatto gli esborsi in tesi sostenuti da [REDACTED] e che, per altro, fa riferimento non a [REDACTED], bensì a [REDACTED].

Non va del resto omissis di rilevare che la documentazione afferente a tale viaggio reca a chiare lettere la regolamentazione dei "costi di cancellazione" (così le conferme di prenotazione di Booking.com) e della "Cancellation & Change Reservation Policy" (così nella mail sub doc. 70). L'appellata non ha tuttavia dedotto, né provato di aver tentato di cancellare le prenotazioni effettuate. Essa, per contro, ha allegato nell'atto di citazione di primo grado che "non è stato possibile cancellare i voli, le prenotazioni per gli spostamenti interni ed alcuni soggiorni in alberghi". L'allegazione è

tuttavia rimasta priva del conforto di qualsivoglia riscontro oggettivo, avendo per altro la [REDACTED] rinunciato alla prova testimoniale richiesta, tra l'altro, per provare l'impossibilità della cancellazione.

Posto, dunque, che non v'è prova del fatto che [REDACTED] abbia sostenuto un qualsivoglia esborso in relazione ad un viaggio in Giappone, in ogni caso difetta in atti la prova del fatto che gli esborsi afferenti alle prenotazioni relative a tale viaggio siano state oggetto di un diniego di rimborso, né v'è prova in atti del fatto che la [REDACTED] si sia attivata, con diligenza, nel tentativo di ottenere tale rimborso (come correttamente eccepito ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c. dall'Assicurazione già nel giudizio di prime cure): il che equivale a dire che non v'è prova né dell'esistenza del documento lamentato dall'appellata, né del fatto che esso, se mai sussistente, possa essere qualificato nei termini di un danno disceso in via immediata e diretta dal sinistro che ci occupa.

**8.7.** Difetta parimenti la prova del fatto che il pagamento dell'importo di € 100,00, versato a titolo di caparra per il soggiorno in hotel al mare dal 10 al 12 agosto 2015, sia stato effettuato da [REDACTED] (e non, invece, da [REDACTED]).

Va per altro rilevato che [REDACTED] aveva chiesto di essere ammessa a provare il fatto che la predetta caparra è stata trattenuta dall'hotel cui era stata corrisposta. Attesa, tuttavia, la rinuncia alla prova testimoniale, pur ammessa dal giudice di prime cure, e posta la carenza di qualsivoglia prova documentale in ordine al trattenimento della caparra, la domanda risarcitoria spiegata dalla [REDACTED] con riguardo a tale caparra non può che essere rigettata, difettando nuovamente la prova sia dell'esistenza del documento lamentato dalla [REDACTED], sia della sua riconducibilità in via diretta ed immediata al sinistro che ci occupa.

**8.8.** Quanto, infine, alle prenotazioni dei voli di andata e ritorno per Barcellona e Malaga, sono adeguatamente documentati in atti gli esborsi sostenuti dalla [REDACTED] (doc. 62 e 63).

Posto, tuttavia, che i voli avrebbero dovuto essere effettuati a fine settembre 2015 e ad inizio novembre 2015 e che il sinistro che ci occupa è avvenuto nell'agosto del 2015, è nuovamente mancata in atti la prova (e financo l'allegazione) dell'esperimento di un qualsivoglia tentativo, da parte dell'appellata, di ottenere il rimborso della spesa effettuata o lo spostamento della data del volo: e da tanto discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno in tesi risentito dalla [REDACTED], in difetto di prova, per una volta ancora, della sussistenza del documento lamentato e della sua riconducibilità in via diretta ed immediata al sinistro che ci occupa.

**8.9.** In conclusione, va riformata la pronuncia del giudice di prime cure che, facendo ricorso al criterio equitativo di liquidazione, ha quantificato in € 1.993,00 il danno materiale risentito dalla

██████████ in ragione delle causali qui prese in esame.

E' ben vero, in effetti, che anche il danno patrimoniale può essere liquidato equitativamente, tutte le volte in cui sia oggettivamente impossibile fornire la prova della sua entità. La liquidazione in via equitativa non può tuttavia tenere luogo né della allegazione e della prova dell'*an* del danno, né dell'allegazione e della prova dei fatti utilizzabili per quantificarne (in via equitativa, per l'appunto) il *quantum*.

Nel caso di specie, si fa questione di un asserito danno patrimoniale che l'appellata avrebbe potuto (e pertanto dovuto) agevolmente provare, sì che il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante, lungi dal dare ingresso ad una liquidazione equitativa del danno, non può che condurre al rigetto della sua domanda.

\*

9. Nel motivo di impugnazione sub F), ██████████ i censura la sentenza gravata, nella parte in cui ha riconosciuto a ██████████ il ristoro delle "*spese stragiudiziali*", quantificate in € 1.000,00 oltre "*il 15% per spese generali (...) ad accessori, se dovuti, come per legge*".

Secondo l'appellante, il ristoro delle spese predette non sarebbe dovuto, non essendovi prova dell'esborso sostenuto dalla ██████████ e non potendo farsi ricorso, per la quantificazione delle spese medesime, al criterio equitativo.

Anche questo motivo di impugnazione merita accoglimento.

9.1. Come noto, per giurisprudenza costante le spese di assistenza stragiudiziale sono "*ontologicamente*" diverse dalle spese processuali "*vere e proprie*", avendo esse natura di danno emergente, compendiato, segnatamente, "*nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale*" nella fase "*precontenziosa*". La loro liquidazione costituisce dunque oggetto di una (ordinaria) domanda risarcitoria "*soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente*" (Cass. civ. Sez. Un., n. 16990/2017).

Il risarcimento del danno emergente compendiato dalle spese di assistenza stragiudiziale presuppone pertanto, da un lato, la prova del pagamento delle spese medesime (Cass. civ. n. 16612/2021) o, quanto meno, la prova della effettività delle stesse (nei termini sopra detti di una effettiva assunzione, da parte dell'assistito, dell'obbligazione di pagamento); dall'altro lato, la prova del carattere "*necessitato*" delle spese, in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass. civ. n. 14444/2021), o quanto meno del loro carattere "*giustificato*", ai fini di una più pronta (e definitiva) composizione del contenzioso, mediante la risoluzione, ad esempio, di

problemi tecnici di una qualche complessità (Cass. civ. Sez. Un. n. 16990/2017 *cit.*).

Tanto precisato, va rilevato che nel caso di specie non v'è prova dell'avvenuto pagamento, da parte di [REDACTED], di un qualsivoglia importo per spese stragiudiziali, né dell'effettività di tali spese (non rinvenendosi in atti alcuna fattura emessa in relazione ad esse, né, addirittura, alcuna notula pro forma). Non v'è d'altro canto alcuna prova del carattere necessario, negli stringenti termini sopra detti, delle spese (in tesi) sostenute da [REDACTED] per l'assistenza stragiudiziale.

Ne discende che la domanda di ristoro delle spese medesime va rigettata.

\*

10. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui, e venendo all'esame del motivo di impugnazione sub D), nel quale l'appellante lamenta che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore anche nella individuazione della somme già percepite dalla [REDACTED] prima dell'instaurazione del giudizio, va conclusivamente dichiarato che:

- [REDACTED] non ha svolto alcuna domanda inerente al ristoro del danno patrimoniale risentito per far fronte al pagamento di spese mediche: danno pacificamente già ristorato dall'Assicurazione in fase precontenziosa e che, dunque, non va qui accertato, né considerato in vista della quantificazione delle somme eventualmente ancora dovute alla [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno;
- [REDACTED] non ha provato di aver risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa alcun danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello già ristorato dall'Assicurazione (quanto a spese mediche e danno alla bicicletta) e la domanda che essa ha svolto per il ristoro di tale asserito, ulteriore danno patrimoniale va dunque rigettata;
- [REDACTED] ha risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa un danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico-fisica pari ad € 19.616,77 (di cui € 15.368,70 per danno biologico c.d. permanente ed € 4.248,07 per danno biologico c.d. temporaneo): tanto è stato accertato dal giudice di prime cure, con statuizione coperta da giudicato;
- [REDACTED] ha risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa un danno c.d. morale, qui quantificato in € 1.961,68 in moneta attuale;
- [REDACTED] ha percepito prima dell'instaurazione del presente giudizio l'importo di € 5.673,61 (corrisposto [REDACTED]) e l'importo di € 10.482,00 (corrisposto dall'Assicurazione) e dunque il complessivo importo di € 16.155,61 a titolo di ristoro del danno biologico.

11. Va dunque dichiarato che [REDACTED] ha risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa un danno non patrimoniale pari a complessivi € 21.578,45 (di cui € 19.616,77 per danno c.d.

biologico ed € 1.961,68 per danno morale).

12. Atteso che essa ha già ricevuto in pagamento, a ristoro del danno biologico, il complessivo importo di € 16.155,61, [REDACTED] e [REDACTED] vanno pertanto condannati in via solidale (fermo restando il diritto di [REDACTED] di essere manlevato da [REDACTED] accertato dal Giudice di Pace con statuizione non oggetto di gravame e pertanto coperta da giudicato) a corrispondere a [REDACTED]:

- l'importo di € 3.461,16 a titolo di risarcimento del danno biologico;
- l'importo di € 1.961,68 a titolo di risarcimento del danno morale.

13. Sui predetti importi andranno altresì computati gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza n. 52/2019 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa e sino al saldo.

La presente statuizione si limita in effetti a rideterminare, nei termini anzidetti, l'importo capitale dovuto a titolo di risarcimento, già determinato dal giudice di prime cure nella sentenza gravata la quale ha altresì stabilito la modalità di calcolo degli interessi su tale importo, con statuizione che non è stata oggetto di censura e che va dunque mantenuta ferma.

\*

14. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite (essa stessa oggetto di impugnazione da parte dell'appellante, nel motivo di ricorso sub G), ritiene questo giudice che la sentenza gravata non meriti riforma, nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico di [REDACTED] la quale, atteso l'esito del giudizio e pur alla luce della riforma della sentenza di prime cure, risulta soccombente.

La sentenza gravata va tuttavia riformata in punto di quantificazione delle spese di lite.

14.1. [REDACTED] va dunque condannata a rifondere a [REDACTED] le spese di lite del giudizio di primo grado che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, nei giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), vanno liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 1.990,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

14.2. Le spese di lite del giudizio di primo grado vanno per contro compensate tra [REDACTED] e [REDACTED] e tra [REDACTED] e [REDACTED]

14.2. Vanno definitivamente poste a carico di [REDACTED] le spese della

consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado.

**14.3.** Le spese di lite del presente giudizio vanno infine interamente compensate tra [redacted] e [redacted], in ragione del fatto che l'appello, pur fondato, non ha comportato l'integrale rigetto delle domande risarcitorie spiegate dalla danneggiata.

**14.4.** Vanno infine dichiarate irripetibili (quanto al presente giudizio) le spese di lite di [redacted], non costituito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 2641/2019;

**1) accoglie** l'appello; per l'effetto,

**2) in riforma** della sentenza n. 52/2019 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, pubblicata in data 11.03.2019:

**a) accerta e dichiara** che [redacted] ha risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa un danno non patrimoniale pari a complessivi € 21.578,45, di cui € 19.616,77 per danno biologico ed € 1.961,68 per danno morale;

**b) condanna** [redacted] e [redacted] in via solidale a corrispondere a [redacted] l'importo di € 3.461,16 a titolo di risarcimento del danno biologico e l'importo di € 1.961,68 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre interessi come da parte motiva;

**c) rigetta** ogni ulteriore domanda di [redacted]

**3) condanna** [redacted] a rifondere a [redacted] le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 1.990,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

**4) compensa** tra [redacted] e [redacted] e tra [redacted] e [redacted] le spese di lite del giudizio di primo grado;

**5) pone** definitivamente a carico di [redacted] le spese della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado;

**6) compensa** tra [redacted] e [redacted] le spese di lite del presente giudizio;

**7) dichiara** irripetibili, quanto al presente giudizio, le spese di lite di [redacted]

Vicenza, 19 gennaio 2022

Il Giudice

dr.ssa [redacted]